COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.01.1999
COM(1999) 14 def.

99/0018 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Osservazioni generali

A seguito della decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, la CE è diventata parte contraente dell'Accordo del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) in data 24 marzo 1998, aderendo a 78 regolamenti allegati all'accordo.

L'articolo 3, paragrafo 3 di tale decisione stabilisce tra l'altro che la Comunità può decidere di applicare un regolamento cui non ha aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto se il Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo, approva detto regolamento a maggioranza qualificata.

Durante la 116a riunione del "Gruppo di lavoro sulla costruzione dei veicoli" dell'UNECE è stata approvata una modifica al regolamento n. 67 concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Questo regolamento non è compreso nell'elenco dei regolamenti riconosciuti dalla CE che figura all'allegato II della decisione 97/836/CE.

Il regolamento n. 67, nella versione modificata, è inteso ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti, assicurando al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. È opportuno osservare che la CE potrà aderire al regolamento n. 67 modificato soltanto se la modifica entrerà effettivamente in vigore alla data o alle date in esso indicate. Si prevede inoltre che il regolamento sarà integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore, completando così la legislazione in vigore nella Comunità.

È opportuno sottolineare che la CE deciderà in merito all'adesione al regolamento sulla base del documento disponibile nelle lingue ufficiali dell'UNECE (francese, inglese e russo). Di conseguenza, il testo del regolamento n. 67 è allegato soltanto nelle versioni francese e inglese.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE, il regolamento n. 67 deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali delle Comunità anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Contenuto della proposta di decisione

La proposta di decisione è intesa a consentire alla Comunità di aderire al regolamento n. 67 dell'UNECE concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")[1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

(1) considerando che il regolamento n. 67, modificato, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione consentirà di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione; che le prescrizioni uniformi del citato regolamento garantiscono un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente;

(2) considerando che il regolamento n. 67, modificato, è stato notificato alle parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le parti contraenti che non hanno

1 GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
2 GU C
3 GU C

comunicato la loro opposizione, alla data o alle date in esso indicate, in quanto regolamento allegato all'accordo riveduto del 1958;

(3) considerando che questo regolamento deve essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e completare così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, nella versione modificata e notificata alle parti contraenti[4], sempreché la modifica entri in vigore alla data o alle date in esso indicate.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

[4] V. documento TRANS/WP.29/R.808/Rev. 2 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.